



Professionisti Associati
Prato

Prato, 12 Luglio 2021

Lettera informativa n. 32/2021

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

OGGETTO: CONTRIBUTO “ALTERNATIVO” DL “SOSTEGNI BIS”

Come già segnalato nella nostra Lettera informativa n. 27/2021, al fine di sostenere le attività economiche maggiormente danneggiate dal perdurare dell'emergenza da Covid-19, il decreto legge n. 73/2021 (cd. decreto “Sostegni bis”) ha introdotto tre diverse tipologie di **contributo a fondo perduto** a favore delle imprese:

1. il contributo “**automatico**”, riconosciuto a tutti coloro che hanno beneficiato del contributo previsto dal DL cd. “Sostegni”;
2. il **contributo** cd. “**alternativo**” o “per le attività stagionali”, riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del fatturato medio mensile almeno del 30% nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al precedente periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
3. il contributo “**perequativo**”, commisurato alla riduzione del risultato economico d'esercizio (tale contributo non trova, allo stato attuale, attuazione).

Con il provvedimento prot. n. 175776/2021 del 2 luglio 2021 l'Agenzia delle entrate ha diffuso il modello, con le relative istruzioni, allegati alla presente, per la **trasmissione fino al 2 settembre 2021 dell'istanza** per il riconoscimento del contributo a fondo perduto cd. “**alternativo**”.

Detto contributo a fondo perduto può essere richiesto dai **soggetti titolari di partita IVA** che svolgono **attività di impresa o di lavoro autonomo** o che sono titolari di reddito agrario, e che sono **residenti o stabiliti in Italia**.

Non possono invece beneficiare del contributo:

- **i soggetti che abbiano cessato la partita IVA prima del 26 maggio 2021** (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);
- **i soggetti che hanno avviato l'attività dal 26 maggio 2021**. Tale esclusione non opera per gli eredi che proseguono l'attività di un soggetto deceduto e per i soggetti che si sono costituiti a seguito di operazione di trasformazione aziendale (incorporazione, conferimento, trasformazione soggettiva) e che proseguono quindi l'attività svolta dal soggetto confluito;
- gli enti pubblici;
- i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria;
- le società di partecipazione.

Per beneficiare del contributo in esame, la disposizione prevede il rispetto di **tre condizioni oggettive**, ovvero:

- una **partita Iva attiva alla data del 25 maggio 2021**;
- **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019**;
- **il fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile prodotto nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020**.

Si segnala in particolare che, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto varati per l'emergenza da Covid-19, per il contributo in esame non è previsto il requisito, alternativo al calo del fatturato e corrispettivi, consistente nell'attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. **Pertanto, per essere ammessi a richiedere detto contributo, tutti i soggetti Iva devono possedere il predetto requisito del calo minimo del fatturato.**

I soggetti che hanno beneficiato del contributo cd "automatico" potranno ricevere l'ulteriore contributo «integrativo» calcolato:

- **moltiplicando la differenza tra il fatturato medio mensile** realizzato tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e quello conseguito tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 **per gli specifici coefficienti dimensionali** riportati nella tabella A che segue;
- **sottraendo a tale importo l'ammontare già ricevuto automaticamente.**



Professionisti Associati
Prato

I soggetti che, invece, non hanno beneficiato del contributo automatico potranno richiedere la liquidazione del contributo “alternativo” determinato moltiplicando la differenza tra il fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 per i coefficienti dimensionali “maggiorati”, individuati in relazione al volume dei compensi conseguiti nel 2019 riportati nella tabella A che segue.

Tabella A – percentuali di misura del contributo

RICAVI/COMPENSI 2019	% PER I SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI (art.1 c.9 DL 73/2021)	% PER I SOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI (art.1 c.10 DL 73/2021)
non superiori a € 100.000	60%	90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%	70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%	40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%	30%

A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto per l'emergenza Covid-19, per il presente contributo non è previsto un importo minimo, mentre l'importo massimo è pari a 150.000 euro.

Al pari dei precedenti contributi a fondo perduto, ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguiti, occorre far riferimento alla **data di effettuazione** delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.

Per maggiori dettagli, si rinvia a quanto già illustrato, da ultimo, nella nostra Lettera informativa n. 18/2021.

Rispetto alle precedenti istanze per i contributi a fondo perduto, si evidenzia che in questo caso **il modello presenta una nuova e complessa sezione dedicata agli aiuti di Stato ricevuti.**

Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è infatti tenuto a rilasciare una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni false)** avente ad oggetto il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche (cd “*Temporary Framework*”), oppure dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti.

L’istanza contiene, altresì, il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea (tra cui, ad esempio, l’art. 24 in materia di IRAP e i vari contributi a fondo perduto, compreso quello “automatico” dello stesso “Sostegni *bis*”), nonché un ultimo rigo dedicato a tutti gli altri aiuti riconosciuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 diversi da quelli espressamente elencati, “compresi quelli non fiscali e non erariali”, nonché il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese appartenenti all’impresa unica del richiedente.

A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:

- mediante **accredito su conto corrente bancario o postale**, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- mediante riconoscimento di un **credito d’imposta** di pari valore, **utilizzabile in compensazione tramite modello F24.**

La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

I richiedenti che hanno ottenuto il contributo Sostegni *bis* cd. “automatico” con la modalità di erogazione indicata sull’istanza al contributo Sostegni non sono vincolati a confermare la medesima

modalità di erogazione e possono quindi indicare sull'istanza al contribuente Sostegni *bis* cd. "alternativo" una modalità di erogazione diversa. Tale modalità si applica all'importo determinato in base ai dati dell'istanza, diminuito del contributo Sostegni *bis* cd. "automatico" percepito.

Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d'imposta, il **modello F24** nel quale viene utilizzato il credito d'imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate. Ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo.

Prima di inviare l'istanza, si invita a verificare con il proprio istituto di credito la correttezza e la validità attuale dell'Iban, nonché il codice fiscale a cui è intestato il conto e a porre la massima attenzione nel riportare l'Iban sull'istanza, in quanto errori su tale valore possono determinare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo.

Per predisporre e trasmettere l'istanza, all'Agenzia delle Entrate si potrà:

- usare un *software* e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica **procedura web, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi**, accedendovi con le credenziali Fisconline o Entratel dell'Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns) oppure tramite le credenziali della CIE (Carta di Identità Elettronica);
- avvalersi di un **intermediario** appositamente delegato.

Qualora per l'invio telematico della domanda la Spettabile Clientela intenda avvalersi dello Studio verrà addebitato, a titolo di rimborso forfettario:

- euro 100,00 oltre IVA per coloro che hanno affidato allo stesso la tenuta della contabilità;
- euro 50,00 oltre IVA per coloro che non hanno affidato la tenuta della contabilità allo Studio; in tal caso, oltre alla consegna di apposita delega; ci dovrà essere consegnata **copia compilata dell'intero modello** da trasmettere, debitamente compilato in ogni sua parte e **in particolare della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** circa il possesso dei requisiti previsti dal cd. *Temporary Framework*, **tenuto conto delle responsabilità, anche penali, connesse.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati



Allegati:

Modello e istruzioni dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto